

**Segreteria**  
Kappelergasse 14  
8001 Zurigo

T +41 44 211 40 11  
F +41 44 211 80 18  
info@ks-cs.ch

**ks/cs**

Kommunikation Schweiz  
Communication Suisse  
Comunicazione Svizzera  
Communication Switzerland

## STATUTI

### **Art.1 Nome e sede sociale**

Sotto la ragione sociale

#### **- Comunicazione Svizzera - Sezione Svizzera italiana**

è fondata un'associazione secondo il Codice civile svizzero (art. 60 ss.).

La sede dell'associazione è Lugano.

La sezione Svizzera italiana dell'associazione Comunicazione Svizzera è disciplinata dagli statuti, dai regolamenti e da altre ordinanze di esecuzione dell'organizzazione mantello Comunicazione Svizzera.

### **Art. 2 Scopo**

La sezione Svizzera italiana dell'associazione Comunicazione Svizzera sostiene le finalità e gli scopi dell'organizzazione mantello Comunicazione Svizzera nella Svizzera italiana, come disposto negli statuti dell'organizzazione mantello.

### **Art. 3 Soci**

I soci della sezione Svizzera italiana dell'associazione Comunicazione Svizzera sono i soci dell'organizzazione mantello Comunicazione Svizzera assegnati dall'organizzazione mantello stessa.

### **Art. 3bis Soci onorari**

Su istanza del comitato, l'assemblea dei soci può nominare socio onorario una persona ritenuta particolarmente meritevole nel suo impegno a favore dell'associazione o del settore. I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci; sono esentati dal pagamento della quota sociale.

### **Art. 4 Dimissioni ed esclusione**

Le dimissioni dall'organizzazione mantello Comunicazione Svizzera avvengono nel rispetto delle disposizioni statutarie.

### **Art. 5 Diritti e doveri**

Ogni socio ha il diritto di sottoporre richieste all'assemblea dei soci.

### **Art. 6 Quota sociale**

Salvo l'obbligo di versare la quota sociale all'organizzazione mantello Comunicazione Svizzera, l'adesione alla sezione Svizzera italiana dell'associazione Comunicazione Svizzera non prevede il versamento di alcun altro contributo.

### **Art. 7 Responsabilità e pretese**

Per i debiti associativi risponde unicamente il patrimonio dell'associazione; è esclusa ogni responsabilità personale dei soci. I soci dimissionari o esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione.





## **ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 8 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato
- c) il segretariato
- d) l'organo di controllo

### **Art. 9 Aspetti generali**

Gli organi si riuniscono su invito del presidente in base alle specifiche esigenze. Le sedute possono essere convocate su richiesta di un quinto dei soci.

Luogo e data delle sedute devono essere comunicati ai soci possibilmente con almeno 3 settimane di anticipo; l'ordine del giorno almeno 8 giorni prima della seduta. La data dell'assemblea ordinaria dei soci deve essere comunicata con 8 settimane di anticipo tramite l'organo associativo; la convocazione, unitamente all'ordine del giorno, va notificata per iscritto ai soci con 3 settimane di anticipo. Le proposte di singoli soci devono pervenire al presidente in tempo utile affinché egli possa includerle nell'ordine del giorno. Le proposte destinate all'assemblea dei soci devono essere esaminate dal comitato e pervenire al segretariato almeno 6 settimane prima dell'assemblea.

### **Art. 10 Diritto di voto e decisioni**

Ogni socio ha diritto a un voto. Gli organi deliberano e applicano le decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che gli statuti non prevedano diversamente.

La presa di decisioni in forma scritta al di fuori delle sedute è ammessa, qualora almeno la metà dei soci abbia espresso il proprio voto. In caso gli statuti prevedano una maggioranza qualificata per una decisione, i voti espressi corrispondono al numero di quelli inviati. Con riserva di quanto disposto all'art. 19.

La presidenza partecipa alla votazione. In caso di parità, il suo voto è decisivo.

### **Art. 11 Durata del mandato**

Gli organi associativi sono eletti per 3 anni e sono rieleggibili. Le elezioni complementari possono aver luogo per la durata rimanente di un mandato. Salvo diversamente disposto, i rappresentanti delegati in altre organizzazioni sono eletti per la stessa durata del mandato.

### **Art. 12 Comunicati, diritti di firma**

I comunicati vanno effettuati mediante circolari o tramite l'organo associativo.

Salvo regolamentazione complementare relativa ai diritti di firma disposta dal comitato, il presidente, il vice-presidente, i membri del comitato e i rappresentanti del segretariato autorizzati hanno diritto di firma collettivo a due.





## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 13 Competenze e convocazione**

L'assemblea dei soci è l'organo supremo che svolge le attività e ha le competenze di seguito elencate:

- a) approvazione del rapporto annuale
- b) approvazione dei conti annuali
- c) elezione del comitato
- d) deliberazione delle proposte del comitato e dei soci
- e) revisione degli statuti e liquidazione dell'associazione

Normalmente l'assemblea dei soci ha luogo una volta all'anno, possibilmente nel primo semestre.

## **COMITATO**

### **Art. 14 Composizione**

Il comitato è costituito da

- a) presidente
- b) vice-presidente
- c) almeno tre membri supplementari

### **Art. 15 Funzioni e competenze**

Il comitato ricopre le funzioni e ha le competenze di seguito elencate:

- a) nomina del segretariato
- b) preparazione dell'assemblea dei soci
- c) consulenza e deliberazione in merito a procedure di consultazione federali e altre prese di posizione politiche di mera rilevanza regionale, dopo aver sentito l'organizzazione mantello Comunicazione Svizzera
- d) trattamento di tutte le operazioni non espressamente assegnate a un altro organo per legge o dagli statuti

## **SEGRETARIATO**

### **Art. 16 Organizzazione e compiti**

Il segretariato è responsabile della gestione dell'associazione e partecipa all'assemblea dei soci e alle sedute del comitato. Ha sede a Lugano.

Il segretariato è incaricato della tenuta dei verbali relativi alle sedute degli organi della sezione Svizzera italiana dell'associazione Comunicazione Svizzera.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 17 Revisione**

I conti annuali sono controllati da revisori contabili, o da una fiduciaria, designati dall'assemblea dei soci; i revisori sottopongono un rapporto di revisione all'assemblea dei soci.





## **MODIFICA DEGLI STATUTI E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 18 Revisione degli statuti**

Le modifiche statutarie devono essere comunicate ai soci con l'ordine del giorno. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Gli statuti e le relative modifiche devono essere approvati dall'organizzazione mantello nel rispetto di quanto disposto nei propri statuti.

### **Art. 19 Liquidazione**

La liquidazione dell'associazione può essere decisa solo da un'assemblea dei soci appositamente convocata. Per decidere in merito alla liquidazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti. La liquidazione è eseguita dai liquidatori designati dall'assemblea dei soci secondo i principi del Codice civile svizzero.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 Sesso**

Quando negli statuti si utilizza la forma maschile, questa è da ritenersi valida anche per le persone di sesso femminile.

### **Art. 25 Entrata in vigore**

I presenti statuti entrano in vigore con l'approvazione dell'assemblea dei soci il 1°.1.2016. Statuti approvati dall'assemblea dei soci del 29 maggio 2015.

Il Presidente

La direttrice / Il direttore

